

Studio legale
Avv. Giuseppe Fiorellini
97019 * V I T T O R I A * (RG)
Via Como, 227 tel-fax 0932/982293 cell. 3339858159
Email: giuseppefiorellini1@virgilio.it
Pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it
P. IVA: 0144970885

Tribunale di Ragusa - Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare in corso di causa ex artt. 700 e 669
– quater c.p.c.**

Per Mezzasalma Enza Maria, nata ad Acate (RG) il 19 Giugno 1968, codice fiscale **MZZNMR68H59A014J**, residente ad Acate in Via Adua n.154, elettivamente domiciliata in Vittoria via Como n.227, nello studio dell'**Avv. Giuseppe Fiorellini**, codice fiscale **FRLGPP67So6Mo88R**, pec: giuseppe.fiorellini@avvragusa.legalmail.it, fax 0932/982293, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega in calce al presente atto

-ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.:

80185250588), nella persona del Ministro pro-tempore in carica, dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania, via Vecchia Ognina n. 146; –

resistente,

PREMESSO IN FATTO

- 1) Che, Mezzasalma Enza Maria è stata immessa nel ruolo per l'anno scolastico 2015 - 2016, con decorrenza giuridica 01.09.2015, presso USP Gorizia - USR Regione Friuli Venezia Giulia (All. 1);
- 2) Che nell'a.s. 2015/16 ha prestato servizio presso il IV circolo di Vittoria (RG) e IC L. Sciascia di Scoglitti – Vittoria (RG) (All. 2);
- 3) che a seguito di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2016/2017 la scrivente è stata trasferita presso la Scuola Statale - Primaria "G. Marconi" di Spilamberto (MO) ove è in servizio dal 01.09.2016 (All. 2);
- 4) Che, la deducente svolge in atto le funzioni di **Assessore Comunale** del Comune di Acate (RG), nominata con determina Sindacale del 08.08.2016 n. 37 (All. 3);
- 5) Che, la deducente ha partecipato alla FASE B1 della mobilità per l'a.s. 2016/17 per la scuola secondaria di secondo grado con punteggio 44.0 base e 6.0 aggiuntivo per il comune ricongiungimento (All. 4);
- 6) che la deducente ha avanzato domanda di trasferimento interprovinciale dalla sede di “Acate Centrale”, in assegnazione provvisoria, quale luogo dove la stessa svolge il mandato politico amministrativo di Assessore Comunale del Comune di Acate (RG) che rientra nell'ambito SICILIA 0023 e ordinando secondo preferenza i 30 ambiti territoriali scelti e, **indicando come primo ambito SICILIA AMBITO 0023 in cui ha sede la scuola indicata** (All. 5);



- 7) che Sicilia Ambito 0023, ove l'istante ha chiesto di potere rimanere assegnata, è lo stesso in cui viene svolto il mandato politico amministrativo, consentendo quindi la precedenza spettante ex art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni che così recita: **“Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede vicinior, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria”**;
- 8) Che la ricorrente ha preso visione ed ha constatato che, ai sensi per gli effetti dell’O.M. n. 241/2016, sono stati pubblicati i movimenti del personale docente a tempo indeterminato FASE B - C - D, tra i quali è riportato il nominativo della scrivente e non è indicato il diritto alla precedenza spettante;
- 9) che, i criteri adottati dall’O.M. 241/2016 sono illegittimi ed infondati, nonché contro legge e vari Tribunali Amministrativi Regionali, investiti delle relative impugnazioni, ne hanno sospeso l'efficacia ed esecutività;
- 10) che, nonostante tali pronunce il MIUR ed i vari USP e USR continuano ad applicare i criteri e le procedure di cui all’OM 241/2016;
- 11) Che, nonostante l'esistenza della precedenza quale Assessore Comunale in carica del Comune di Acate (RG), alla deducente non è stato riconosciuto il trasferimento/assegnazione, così come previsto e disciplinato dall'articolo 18 delle Legge 3 Agosto 1999 n. 265 (art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni) - precedenza nell'ambito territoriale denominato Sicilia Ambito 0023 della Provincia di Ragusa, nel quale la ricorrente attualmente svolge il mandato politico;
- 12) che, tale precedenza rappresenta un diritto della scrivente all'esercizio del mandato politico di Assessore Comunale in carica del Comune di Acate (RG);
- 13) che, il mandato politico amministrativo dell’Ins. Enza Maria Mezzasalma, ad oggi è in corso, come da Determinazione del 08.08.2016 n. 37 (nomina assessore) del Sindaco del Comune di Acate (All. 3);
- 14) che, il non avere considerato la citata precedenza prevista dall'articolo 18 della legge del 3 Agosto 1999 n. 265 (art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni) costituisce **grave violazione di legge** nonché un'evidente violazione del CCNI - contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 8 Aprile 2016 e concernente la mobilità del personale docente;



- 15) Che, la deducente, ha indicato nelle preferenze territoriali come primo Ambito: Sicilia Ambito 0023 e nella sequenza quelle della Provincia di Ragusa e della regione Sicilia e per ultima Friuli Venezia Giulia (All. 4).
- 16) Che, la ricorrente, in adempimento a quanto previsto e disciplinato nel citato art. 8, ha inserito ai fini nella domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria come prima sede di servizio "Acate centrale" Acate (RG) e la Provincia di Ragusa, dove si trova il Comune di Acate (RG), ove la stessa tutt'oggi esplica le funzioni di Assessore Comunale, indicando di seguito le scuole della Provincia di Ragusa (All. 5);
- 17) Che, all'art.78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e l'articolo 19, comma 4, della legge 3.08.1999 n.265, prevedono che: ***"Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimento durante l'esercizio del mandato" e che "La richiesta dei predetti amministratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità"***;
- 18) Che tale principio è stato ribadito anche dalla I sezione del Tar Abruzzo - Pescara con sentenza 15.06.2015, n. 257, che ha ripreso la giurisprudenza amministrativa la quale al riguardo ha ampiamente chiarito che "vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale" (T.A.R. Puglia, sede, sez. II, 9 aprile 2013 n. 520). Lo svolgimento del mandato politico, quindi, ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, tanto per ciò che attiene all'aspetto del trasferimento quanto per ciò che riguarda il tema dell'avvicinamento. Inoltre, deve esistere un contemperamento tra le contrapposte esigenze di tutela dell'interesse pubblico che deve tenere presente che colui che svolge il mandato politico, affidatogli con il voto dalla comunità territoriale interessata, deve poterlo fare anzitutto fisicamente e senza limitazione alcuna;
- 19) Che la deducente, senza il proprio consenso, è stata trasferita durante la vigenza del mandato e la relativa domanda non è stata esaminata con i dovuti criteri di priorità;
- 20) Che, le procedure adottate dal MIUR sono illegittime in quanto in violazione di norme di legge ed anche delle norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto non è stato reso noto alcuno dei criteri effettivamente applicati di scelta e di individuazione delle sedi assegnate ai partecipanti, né le modalità di applicazione delle preferenze, né l'elenco dei docenti che partecipavano alla mobilità, con i relativi punteggi e le province dalle quali e verso le quali chiedevano il trasferimento, né il numero di posti disponibili per tipologia e Provincia, ed è stata affidata l'intera procedura di trasferimento ad un imprecisato "algoritmo", del quale, ancora oggi, non sono stati resi noti criteri modalità operative, il tutto con una assoluta impossibilità di verificare, con certezza, le procedure adottate;



- 21) che la ricorrente ha inoltrato domanda di "Assegnazione provvisoria" per l'anno scolastico 2016/17, indicando la priorità spettante in base all'art.8, co.1, punto VII lettera q) del CCNI sulle utilizzazioni 2016/17, quale Assessore del Comune di Acate, e le esigenze familiari alla stessa riconosciute per legge, ed indicando le preferenze nelle sedi scelte (con prima indicazione la scuola più vicina al luogo ove svolge il mandato politico amministrativo, secondo l'ordine di cui all'allegato 5;
- 22) Che le procedure di assegnazione e il trasferimento della ricorrente, alla Provincia di Modena con la conseguente mancata assegnazione della sede presso la Provincia di Ragusa (Sicilia ambito 0023), sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate/dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Violazione dell'articolo 18 della legge del 3.08.1999 n.265 e dell'articolo art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, violazione dell'art.78, comma 6, del Decreto Legislativo 267/2000.

Come precisato nella premessa in fatto, la ricorrente ha diritto ad ottenere l'assegnazione della precedenza prevista dall'articolo art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, nonché prevista dall'articolo 18 della legge n.265 del 3 agosto 1999 (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali) che non è stata evidentemente riconosciuta, né applicata alla ricorrente, il tutto in aperta violazione di legge e del contratto collettivo. Peraltro, il diniego di tale precedenza, in virtù del quale è stato disposto il trasferimento nella Emilia Romagna, **non reca alcuna motivazione (nemmeno sintetica) della mancata applicazione della precedenza spettante per legge all'ins. Enza Maria Mezzasalma.** Ciò è una evidente violazione del diritto della ricorrente a conoscere le cause della scelta adottata dalla Pubblica Amministrazione. Detto provvedimento di trasferimento è ancora più illegittimo in quanto, nonostante la deducente abbia indicato come prima preferenza "Sicilia Ambito 0023", ove la stessa svolge il mandato politico amministrativo (quale Assessore Comunale del Comune di Acate (RG), ricompreso nel predetto ambito) così come previsto dall'articolo art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni, nonché in violazione dell'art. 18 della legge 3 Agosto 1999 n.265, è stata violata la procedura che prevede che: **"... Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei**



trasferimenti ed alla mobilità professionale...". Tali norme, pertanto, nonostante prevedano il riconoscimento della precedenza in tutti trasferimenti intercomunali e interprovinciali, con la sola esclusione dei movimenti comunali della cosiddetta fase A, non sono state applicate e non è stata data alcuna motivazione della loro disapplicazione.

Il tutto in maniera viziata, errata ed in spregio alla normativa vigente, senza tenere conto della sequenza delle fasi e delle sottofasi e del punteggio, anche rispetto al diritto di precedenza nei trasferimenti-assegnazioni di sede e senza rispettare il principio della "priorità", che deve operare sempre, garantendo la precedenza di legge in favore di quei soggetti che hanno diritto ad essere collocati preliminarmente rispetto agli assunti senza titolo preferenziale che partecipano alle varie fasi della procedura di mobilità.

Infatti, ammesso e non concesso che nell'ambito SICILIA Ambito 0023 non ci fossero stati posti disponibili da assegnare con la dovuta precedenza, è evidente che il MIUR avrebbe dovuto assegnare gli ambiti più vicini nella stessa Provincia di Ragusa, ovvero nelle altre province più viciniori, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente.

Il titolo preferenziale attribuito per legge non può essere compreso dall'applicazione di criteri poco chiari derivanti da una viziata ordinanza ministeriale n.241 del 2016, della quale si dirà in seguito, e non previsti nemmeno dalla L.107/2015.

E' palese ed è chiaro che alla suddetta preferenza non è stata data alcuna applicazione e che le procedure di assegnazione sono evidentemente illegittime. **La illegittimità del trasferimento delle procedure di assegnazione adottata dal MIUR e la violazione delle norme di legge e dei diritti dell'esponente risiede nell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000 e nell'art.19, comma 4 della legge 3 Agosto 1999 n.265 che, superando ogni accordo collettivo ed ogni diversa norma, con la forza della legge stabiliscono che: ".. gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, al trasferimento durante l'esercizio del mandato.." e che *".. la richiesta dei predetti amministratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.."*.**

Tale precetto è stato anche ribadito dalla sezione I del Tar Abruzzo-Pescara con sentenza 15.06.2015, n. 257.

La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo già chiarito che per effetto di tale disposizione **"vige un divieto assoluto di trasferimento involontario durante il mandato elettorale"** (Tar Puglia, sede, sezione II, 9 aprile 2013 n. 520) e la domanda di trasferimento deve essere esaminata con priorità (non assegnata e non riconosciuta nel caso in



esame). Quindi è chiarissimo **che durante il mandato elettorale il dipendente può essere trasferito solo con il suo "consenso espresso" e che lo svolgimento del mandato ha carattere vincolante per l'amministrazione di appartenenza, sia nel caso di trasferimento, che in quello di avvicendamento**, in quanto si devono contemperare i vari interessi pubblici tenendo presente che il mandato politico discende da un diritto all'elettorato passivo ed attivo e che non può essere esercitato a distanza. In maniera del tutto illegittima, la ricorrente è stata trasferita durante l'esercizio del mandato ed alla stessa (si ripete imposta dal MIUR) non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell'assegnazione della sede con "priorità" rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, L'assurdità e l'illegittimità dell'operato del MIUR è talmente evidente che non richiede la necessità di ulteriori chiarimenti.

2) Errata applicazione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell'articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità. Violazione delle norme e dei principi di auto -organizzazione fissati dal D.L. 165/2001.

Mancata applicazione della sospensione della mobilità stabilita dai vari Tribunali Amministrativi dell'operatività dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 - Violazione dell'obbligo di legge di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

La procedura di assegnazione della sede alla ricorrente, così come la intera procedura di mobilità sono illegittime in quanto si basano sull'applicazione della ordinanza ministeriale n.241/2016, che è palesemente illegittima e contraria a norme di legge e principi costituzionali e che ha dato causa a una serie di procedure di assegnazione viziate ed errate. Il MIUR, inoltre, attraverso il suo ignoto "algoritmo" sta operando in violazione di legge disapplicando anche le pronunce dei vari Tribunali Amministrativi Regionali che, ritenuta la illegittimità dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 che ne hanno sospeso gli effetti, come nel caso dell'ordinanza di sospensione della mobilità resa nel giudizio n.6565/2016 Tar Lazio. L'applicazione dei criteri e delle fasi dell'ordinanza ministeriale 241/2016, ha generato con effetto c.d. "a cascata", assegnazione di posti non dovuti e la violazione del principio di



uguaglianza e delle assegnazioni delle priorità previste per legge, creando un procedimento aberrante, oltre che ingiusto. Nemmeno le decisioni dei Tribunali Amministrativi, infatti, hanno arrestato l'illegittimo incedere del MIUR e dei suoi dirigenti che stanno proseguendo nell'applicazione di una procedura e di principi profondamente ingiusti e contro legge.

3) Diritto della ricorrente ad essere assegnata scuola "Acate Centrale" di Acate (RG) nella Provincia di Ragusa e precisamente nell'ambito "Sicilia Ambito 0023" dove ha sede il Comune di Acate (RG), ove la ricorrente svolge la funzione - mandato politico di Assessore Comunale - illegittimità del trasferimento in Emilia Romagna - violazione dell'articolo 78, comma 6 del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 19, comma 4, della legge 3 agosto 1999 n.265.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dall'ordinanza ministeriale n.241 del 2016 ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti tutte le procedure di assegnazione, assegnando posti con precedenza a soggetti che non avrebbero avuto il relativo diritto, così come esposto nei superiori motivi, e che ha creato un effetto "a cascata" ed ha ridotto i posti per i soggetti effettivamente titolari di posizioni idonee, tra i quali l'odierna ricorrente che, per effetto dell'illegittima esecuzione ed applicazione dell'ordinanza ministeriale n.241 del 2016, si è vista negare il proprio diritto all'assegnazione e trasferimento su ambito SICILIA Ambito 0023 alla stessa spettante.

4) Sul diritto della ricorrente ad essere assegnata presso la scuola Acate Centrale di Acate (RG) come sede – Sicilia Ambito 0016 e in via subordinata Sicilia Ambito 0023 e sulla violazione del diritto costituzionalmente garantito della ricorrente di svolgere il mandato politico amministrativo - violazione dell'articolo 51 della Costituzione, nonché violazione del diritto al lavoro dell'Ins. Enza Maria Mezzasalma - violazione dell'art. 2103 c.c., articolo 15, primo comma, lettera B), legge 20 maggio 1970 n.300.

La procedura di assegnazione - trasferimento della ricorrente è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo. Ma, tale illegittima assegnazione e procedura, ha causato ulteriori ed ancora più gravi conseguenze per la ricorrente. Nel caso di corretta applicazione delle procedure di assegnazione e mobilità, ovvero dell'inesistenza dell'obbligo di fare domanda, l'Ins Enza Maria Mezzasalma avrebbe ottenuto l'ambito Sicilia Ambito 0023, ovvero il luogo nel quale esercita il mandato politico, come sede.

Il mancato riconoscimento di tale sede e l'assegnazione presso la Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, anche alla luce della mobilità già avvenuta su tutto il territorio nazionale, di fatto impedisce, anche per il futuro, alla ricorrente di potere (anche nelle successive mobilità triennali) fare rientro in Sicilia nella Provincia di Ragusa, dalla quale, di fatto, allo stato attuale



la deducente è sostanzialmente esclusa. Anche eventuali assegnazioni provvisorie non cambierebbero la sostanza dei fatti ed costringerebbero, comunque, la deducente ad effettuare scelte inaccettabili ed ingiuste, così come già prospettato nel presente ricorso, ovvero abbandonare la casa e la propria famiglia ed il ruolo di Assessore comunale, oppure rinunciare definitivamente al proprio lavoro ed alla relativa retribuzione, fonte di sostentamento. La ricorrente, per effetto del trasferimento, vista la distanza, non può in alcun modo conciliare la situazione in cui essa è stata costretta a causa del trasferimento in Emilia Romagna. Con il trasferimento della ricorrente, così come di altri sfortunati dipendenti, si è posta in essere un avere propria "deportazione" di lavoratori e distruzione di intere famiglie comunità. Non è certamente pensabile che un lavoratore, che ha sempre svolto la propria attività nella Provincia di Ragusa, sia stato di fatto costretto a subire tale violazione di legge e discriminazione. Inoltre, l'articolo 51 della Costituzione prevede e chiarisce l'interesse costituzionale affinché tutti i cittadini concorrano alle cariche elettive in posizione di eguaglianza con la connessa possibilità degli stessi di svolgere il mandato politico - amministrativo e "conservare il posto di lavoro".

Tali principi sono stati riconosciuti sin dalla sentenza n.6 del 1960 della Corte Costituzionale e sono più volte stati ribaditi con le decisioni nn. 158/1985, 388/1991, 111/1994, 454 e 52 del 1997, ed altre. Al fine di consentire l'effettivo esercizio del diritto all'elettorato passivo, l'articolo 51 assicura, dunque, le garanzie di uguaglianza di tutti cittadini. Nel quadro di tali principi, particolare rilevanza ha la prescrizione **sul divieto di trasferimento del lavoratore subordinato nel periodo durante il quale lo stesso (così come nel caso in esame) esercita la funzione elettiva**. Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporterebbe un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art.2103 c.c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n.28/1998). Senza recesso da quanto sopra, è opportuno evidenziare che il MIUR sta operando in evidente contraddittorietà. E' evidente che, oltre a non avere assegnato nelle quattro fasi tutti i posti disponibili, il MIUR sta addirittura creando, per la sola Regione Sicilia, circa 4600 nuovi posti di Sostegno disponibili, in aggiunta a quelli già esistenti per le assegnazioni provvisorie.

Tali nuovi posti di Sostegno, possono essere ricoperti anche da docenti privi della relativa specializzazione e provenienti da altre Classi di Concorso. E' quindi chiaro che, se è disponibile un numero di posti di Sostegno, addirittura superiore all'intero corpo docente specializzato, la ricorrente, così come gli altri docenti con priorità, anche grazie ai posti disponibili in sede di assegnazione provvisoria, ha diritto ad ottenere l'assegnazione della sede definitiva nel primo



ambito scelto, ovvero SICILIA AMBITO 0023, ovvero nella scuola più vicina al Comune nel quale svolge il mandato politico amministrativo (Acate).

5) Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il trasferimento della deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

Per altro, è noto ed è stato dimostrato che molti soggetti partecipanti hanno avuto la assegnazione di punteggi errati (addirittura impossibili - punti superiori a 300), che titoli di precedenza non sono stati applicati agli aventi diritto (come la ricorrente), mentre a soggetti non titolari del relativo diritto sono state assegnate precedenza non dovute, in alcuni casi sono stati assegnati posti in eccedenza rispetto alle disponibilità (vedi USP Enna Sostegno) ed in molti casi (USP Messina - sostegno) non sono stati assegnati tutti i posti disponibili ed allo stesso modo non sono stati chiariti i principi e le norme applicate per la determinazione dei posti disponibili.

Sul grave ed irreparabile pregiudizio e danno per l'Ins. Enza Maria Mezzasalma

Secondo l'avvenuto trasferimento presso la sede dell'Emilia Romagna, la ricorrente sin dal 1 settembre 2016 ha dovuto trasferirsi, abbandonando così la propria casa, gli affetti e la vita familiare, di relazione e sociale, il tutto, peraltro, percependo una retribuzione che non potrebbe garantire nemmeno le minime esigenze di vita che prevedono (quantomeno) l'affitto di una casa ammobiliata, oltre ai disagi per la figlia costretta a separarsi dalla mamma per lunghi periodi, nonché spese necessarie per viaggi e trasferimenti. Inoltre, la deducente, di fatto non può in alcun modo svolgere il mandato politico - amministrativo di Assessore comunale, in carica e di cui è titolare. La ricorrente è stata vittima di una vera e propria "deportazione", che l'ha posta davanti a scelte tragiche ed inaccettabili, da compiere in meno di 15 giorni, e tra l'altro non previste, avendo il diritto alla precedenza di legge, con il conseguente impedimento ed effettivo divieto per la stessa di poter svolgere il mandato politico - amministrativo, elettivo.

Sul fumus boni juris

Il cosiddetto fumus boni juris del presente ricorso è chiaramente esposto nei motivi nelle censure di fatto e di diritto, ed è stato evidentemente riconosciuto in sede giurisdizionale dalle varie pronunce già emesse, anche relativamente alla sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n.241/2016 ed altro.

Sul periculum in mora



Tenuto conto della durata triennale dell'assegnazione provvisoria, la ricorrente non potrà utilizzare altri mezzi per vedersi riconosciuta per tempo il diritto negato, in costanza del mandato politico amministrativo esercitato. Appare del tutto evidente che nel tempo necessario per far valere in via ordinaria il diritto, laddove la ricorrente dovesse attendere la pronunzia di merito, difficilmente questa potrebbe aversi in tempi brevi, comunque non in tempo per l'assegnazione della sede dovuta visto l'approssimarsi del nuovo a.s. 2017/18.

Dovendo pertanto ritenersi sussistere nel caso di specie i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, si chiede:

- 1) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso la Regione Emilia Romagna, ed accertare, ritenere e dichiarare che la istante ha diritto ad ottenere la sede presso la Provincia di Ragusa, Sicilia ambito 0023, nella sede e nella scuola richiesta dalla stessa o in altro Comune o scuola più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, ovvero presso la stessa Acate Centrale di Acate, e per l'effetto ordinare al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge, il tutto nel rispetto della precedenza - priorità spettante per legge;
- 2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento e l'assegnazione alla ricorrente della sede - ambito territoriale più vicino e disponibile, secondo il criterio di vicinanza rispetto al luogo di svolgimento del mandato politico-amministrativo, ovvero Comune di Acate, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza - priorità;
- 3) Condannare controparte al pagamento delle spese, compensi, onorari e accessori del presente procedimento.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR n. 115/2002 e successive modificazioni si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che pertanto è dovuto, complessivamente, un contributo unificato pari ad € 259,00 ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 D. Lgs. n. 546/92 e art. 104 c.p.c.

Si allegano:

- 1) Contratto individuale di lavoro a t.i.;
- 2) Dichiarazione dei servizi estratto “*Quadro 3 – Servizio di ruolo e non di ruolo presso istituzioni scolastiche*”;
- 3) Determinazione del 08.08.2016 n. 37 (nomina assessore) del Sindaco del Comune di Acate;
- 4) Domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale;
- 5) Domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria;
- 6) CCNI sulle utilizzazioni 2016/17



ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

Ritenuto che controinteressati rispetto alla domanda della ricorrente sono tutti i docenti abilitati all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) che hanno partecipato alla fase della mobilità interregionale con punteggio pari o inferiore a quello vantato dalla ricorrente e comunque privi di diritto di precedenza che sono stati destinatari degli ambiti territoriali scelti dalla ricorrente prima di quello alla stessa assegnato e cioè 0011 Regione Emilia Romagna; che, dato l'esorbitante numero di soggetti interessati, la notifica del ricorso ai controinteressati nei modi ordinari risulterebbe oltremodo gravosa; si chiede l'autorizzazione a notificare il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza nei confronti dei controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso e del provvedimento di fissazione d'udienza, nonché dei seguenti dati:

- Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "docenti abilitati all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) che hanno partecipato alla fase della mobilità interregionale con punteggio pari o inferiore a 50 e che sono stati destinatari di tutti gli ambiti territoriali della Regione Sicilia, e degli altri ambiti territoriali scelti dalla ricorrente nell'ordine di cui all'allegato 4";
- Allegato 4
- indicazione del petitum;
- testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ragusa, Addì del deposito

Avv. Giuseppe Fiorellini

